

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 17 - numero 3645 di lunedì 26 ottobre 2015**

# **Sulla non responsabilità del coordinatore in fase di esecuzione**

*Il coordinatore per l'esecuzione nei cantieri riveste un ruolo di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento" demandata ad altre figure operative. Di G.Porreca.*

Anche sul ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione operante nei cantieri temporanei o mobili la Corte di Cassazione non trova un linea comune di pensiero. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sostiene la suprema Corte in questa sentenza, riveste un ruolo di "alta" vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che si svolgono in cantiere e non è tenuto ad una puntuale e stringente vigilanza "momento per momento" che è demandata invece ad altre figure operative quali il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti. Indirizzi di diverso contenuto si sono potuti leggere in altre precedenti sentenze della stessa Corte di Cassazione e riscontrare anche in procedimenti penali in corso nei Tribunali nell'ambito dei quali lo scrivente ha svolto la propria attività di consulente. In virtù del principio di diritto appena enunciato la Sez. III della Corte di Cassazione ha annullata una sentenza emessa da un Tribunale, ritenuta molto sintetica, atteso che ha riconosciuto la responsabilità del coordinatore in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali (relative, tra l'altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore) senza precisare se le stesse fossero comunque riferibili a quei doveri di "alta" vigilanza sopra richiamati ed imposti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori oppure demandate ad altre figure.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329E] ?#>

### **Il caso e il ricorso in Cassazione**

Il Tribunale ha dichiarato l'amministratore di una società, nella qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, responsabile di talune violazioni commesse nell'ambito di un cantiere edile, analiticamente indicate nel capo di imputazione, e lo ha condannato alla pena di seimila euro di ammenda. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione adducendo diverse motivazioni. Lo stesso ha sostenuto infatti che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione soltanto su alcune prove, senza tenere in alcun conto altre, di segno contrario, che avrebbero confermato invece che il cantiere in oggetto non presentava, in realtà, alcuna irregolarità. Secondo lo stesso, inoltre, la sentenza gli avrebbe assegnato, in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, alcuni doveri di vigilanza "minuti" non propri di tale figura alla quale sarebbe invece demandato soltanto un obbligo di controllo "alto", «che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)».

### **Le decisioni della Corte di Cassazione**

Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che pertanto ha annullata la sentenza con rinvio al Tribunale di provenienza.

Con riguardo alla figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 92, del D. Lgs. n. 81 del 2008, ha fatto presente la suprema Corte, occorre rilevare che i compiti assegnati allo stesso risalgono al D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE), nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, diversamente a lui riferibili, implicanti particolari competenze tecniche.

La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità, ha proseguito la Sez. III, discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, "alta vigilanza" che la legge demanda allo stesso, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art. 5 del D. Lgs. n. 494 del 1996, ed attualmente trasfuso nel citato art. 92 del D. Lgs. n. 81 del 2008, in forza del quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

In forza quindi di quanto detto, risulta quindi evidente, ha così proseguito la suprema Corte, che, così come affermato dal ricorrente, *"il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza 'alta', che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza 'momento per momento', demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto"*. La motivazione avanzata dal Tribunale, ha così concluso la Sez. III, è risultata quindi, oltre che molto sintetica, non aderente al principio di diritto appena enunciato, atteso che ha riconosciuta la responsabilità del coordinatore in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali (relative, tra l'altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore), senza precisare se le stesse fossero comunque riferibili, nel caso di specie, a quei doveri di vigilanza "alta" sopra richiamati, imposti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oppure invero demandate ad altre figure.

**Gerardo Porreca**

Corte di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 41820 del 19 ottobre 2015 - Pres. Squassoni ? Est. Mengoni ? Ric. L. C.. - Il coordinatore per l'esecuzione nei cantieri edili riveste un ruolo di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento" demandata invece a altre figure operative.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)